

N. 3/2017 C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione III Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** - Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, 1. fall., depositato in data 31.5.2017 nell'interesse di FORNACI IONICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Fabrizio Fantini [n. a Foggia il 5.6.1966, C.F. FNTFRZ66H05D643C], con sede legale in Lucera (Fg) alla via San Rocco n. 45, C.F. – P. I.V.A. 02295130716, n. R.E.A. FG-208794, con il quale la suddetta società – operante nel settore della produzione e commercializzazione di laterizi e di triturato di laterizi, di prefabbricati in laterizio e/o cemento e materiali per edilizia - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- esaminati gli atti del proc. n. 3/2017 C.P.;
- a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30.11.2017;
- visto il precedente decreto del 20.7.2017 con il quale questo Tribunale, in applicazione dell'art. 162, 2° comma, ha convocato il



- debitore istante per sentirlo al fine dell'eventuale declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato;
- visto altresì il precedente decreto di questo Tribunale del 8.11.2017 il quale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al G.d. per sentirle al fine dell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;
 - rilevato che alla predetta udienza, oltre al debitore, è comparsa B.n.l. s.p.a. la quale, riportandosi "*alle istanze già presentate*", ha dichiarato espressamente di non opporsi rispetto alla "*richiesta di ammissione alla procedura di concordato*";
 - esaminati gli atti del proc. n. 6/2017 C.P.;
 - preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
 - ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in Lucera, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
 - vista la documentazione depositata;
 - preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal rappresentate legale dell'impresa e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
 - considerato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;



- rilevato che sono stati depositati i bilanci degli anni 2014, 2015, 2016, da cui risulta che la ricorrente riveste la qualità di imprenditore fallibile *ex art. 1 l. fall.*, nonché la ricorrenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso alla procedura *de qua*;
- ritenuto, pertanto, di poter concedere, ai fini della presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione, un termine di 60 gg.;
- ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del commissario giudiziale;
- visto l'art. 161, commi 6, 7, 8, 9 e 10, l. fall.,
- visto, infine, l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale la pendenza della domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fallim.;

P.Q.M.

Assegna a “Fornaci Ioniche s.r.l.” il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti. Dispone altresì che il ricorrente depositi, nel termine di dieci giorni, l'elenco completo di tutti i creditori.

Nomina quale commissario giudiziale il dott. Mario Cardillo

Dispone che la ricorrente depositi in cancelleria, a cadenza periodica di gg. 30, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria



dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dispone altresì che la ricorrente, con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, deve essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

Il Giudice est.
(Dott.ssa Valentina Tripaldi)

Il Presidente
(Dott.ssa Rosella Anna Modarelli)

